CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (ABILITANTE AI SENSI DEL D. LGS. 42/2004) PFPl "Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura"; PFP2 "Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, Manufatti scolpiti in legno, Arredi e strutture lignee, Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti" e PFP4 "Materiali e manufatti ceramici e vitrei; materiali e manufatti in metallo e leghe".

Tra

l'Università della Calabria – (di seguito denominata UNICAL - C.F. 80003950781) con sede in Arcavacata di Rende (CS), Via Pietro Bucci, nella persona del proprio Rettore pro-tempore e legale rappresentante, Prof. Gino Mirocle Crisci, nato a Portocannone (CB), il 21/12/1949,

e

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale Educazione e Ricerca (di seguito denominata Direzione Generale ER) con sede a Roma, via Milano, 76, nella persona del Direttore Generale Caterina Bon Valsassina,

di seguito congiuntamente denominate "Parti";

Visti

- l'art. 8 della legge 341 del 1990 ai sensi del quale è previsto che possano realizzarsi forme di collaborazione esterne tra le Università ed altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di corsi di studio attraverso la stipula di

apposite convenzioni;

- il D.M. 270 /2004 e relative note ministeriali;
- il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di studio dell'Università della Calabria emanato con il D.R. n. 1961 del 24.09.2012 e modificato con i DD.RR. n. 827 del 07/05/2014 e n. 1040 del 03/06/2014;
- il DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 5 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. sg n. 274 del 25 novembre 2014);
- il Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 19 marzo 2015.

Premesso che

- il Decreto interministeriale del 2 marzo 2011, emanato dal MIUR di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha definito la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02) finalizzata a formare laureati con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di Restauratore di Beni Culturali, di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modificazioni;
- i corsi di studio appartenenti alla classe LMR/02 devono essere istituiti conformemente ai requisiti richiesti dagli artt. 2 e 3 del D.L. n.87/2009;

- è previsto in particolare che il monte ore complessivo dei corsi debba essere articolato in modo da riservare parte dell'insegnamento complessivo ad attività tecnico-didattiche da svolgere in appositi laboratori e cantieri di restauro;
- l'UNICAL è intenzionata ad attivare anche per gli anni futuri - previa acquisizione della prescritta autorizzazione ministeriale - il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D. Lgs. 42/2004) di cui al D.L. 87/2009;
- la Direzione Generale Educazione e Ricerca, alla quale sono state attribuite le competenze in materia dal citato DPCM n. 171 del 29 agosto 2014, art. 13, comma 2, lettere f) e g) intende promuovere e autorizzare l'attivazione del sopra citato Corso nei percorsi formativi professionalizzanti: PFPl - Materiali lapidei e derivati; PFP2 – Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, Manufatti scolpiti in legno, Arredi e strutture lignee, Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti; PFP4 "Materiali e manufatti ceramici e vitrei; materiali e manufatti in metallo e leghe".
- per i fini di cui sopra la Direzione Generale Educazione e Ricerca, informati i Direttori Generali Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Musei e Bilancio, si avvale del tramite delle Soprintendenze afferenti ed in particolare della Soprintendenza Archeologia per la Calabria, della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria e della Direzione del Polo museale regionale della Calabria.
- per ottemperare al sopra detto necessario requisito e per le suddette finalità, le Parti intendono stipulare la presente Convenzione che permetta lo svolgimento del Corso, integrando le competenze teoriche e scientifiche proprie dei corsi di

laurea universitari con quelle metodologiche e pratiche rese disponibili dalle strutture periferiche del MiBACT in Calabria competenti per settore citate sopra;

- è pertanto necessario definire tra le parti le relazioni istituzionali, organizzative e gestionali finalizzate all'espletamento del citato Corso di studio.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto

Con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità della reciproca collaborazione per l'attivazione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D. Lgs. 42/2004) di cui al D.L. 87/2009 (di seguito denominato Corso).

Articolo 3 – Ambiti di Collaborazione

Attivazione del Corso

La Direzione Generale Educazione e Ricerca autorizza le strutture periferiche del MiBACT in Calabria competenti per settore a mettere a disposizione del Corso le strutture e le attrezzature, laddove necessario, alle attività formative che si svolgono presso le loro sedi per i percorsi "PFP1 – Manufatti lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura; PFP2 – Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, Manufatti scolpiti in legno, Arredi e strutture lignee, Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti e PFP4 Materiali e manufatti

ceramici e vitrei; Materiali e manufatti in metallo e leghe", previa acquisizione del parere della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Calabria trattandosi di attività di tutela e valorizzazione che coinvolge più istituti nel territorio regionale.

L'UNICAL si impegna ad attivare il Corso subordinatamente alla prescritta autorizzazione ministeriale.

La Direzione Generale Educazione e Ricerca partecipa all'attività formativa del Corso autorizzando gli istituti periferici MiBACT in Calabria competenti per settore a favorire l'accesso alle proprie strutture per le attività tecnico didattiche laboratoriali e di cantiere di cui al DM 87/2009 per i suddetti percorsi per un monte ore pari a 90 crediti per ciascun percorso.

In particolare, per lo svolgimento delle citate attività pratiche la Direzione Generale Educazione e Ricerca dichiara il proprio Nulla Osta ad autorizzare, secondo modalità da concordare, direttamente da parte dell'UNICAL con gli istituti periferici sulla base dell'art. 119 del Codice, l'accesso e l'uso delle seguenti strutture ed aree:

- Laboratorio di Restauro della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria, sito in Cosenza, Via Grotte, 4, Complesso di San Francesco d'Assisi;
- Laboratorio di Restauro della Soprintendenza Archeologia della Calabria, sito in Reggio Calabria, Piazza De Nava, 26;
- Laboratorio di Restauro del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, sito in Cassano allo Ionio (CS), Fraz. Sibari, Loc. Casa Bianca;

- Cantieri di restauro, secondo le disponibilità logistiche e di personale;

Ulteriori strutture ed aree potranno essere successivamente individuate mediante accordo fra le Parti.

La Direzione Generale Educazione e Ricerca, attraverso gli istituti sopra nominati, assolve inoltre agli adempimenti e ai requisiti riguardo alla disponibilità e alle modalità di reperimento dei materiali e dei manufatti per l'attività didattica, qualificabili come beni culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. e del D.L. 87/2009 art. 2, c. 8, in particolare per quanto concerne le autorizzazioni di competenza sugli interventi eseguiti nei Laboratori e nei cantieri di restauro e assicura lo svolgimento degli interventi conservativi, garantendone la compatibilità con le esigenze della tutela.

Per l'UNICAL costituisce struttura didattica del Corso, in particolare, il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra.

Insegnamenti e docenza

Gli insegnamenti del Corso sono attribuiti nel rispetto dei requisiti di docenza di cui ai Decreti Ministeriali 47/2013 e 1059/2013 e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 87/2009.

È prevista la possibilità di affidare incarichi di docenza a personale sia esterno che interno agli istituti del MiBACT citati sopra. Il personale interno delle strutture periferiche del MiBACT in Calabria potrà svolgere tali incarichi secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Tali docenti sono nominati annualmente dall'UNICAL, su proposta del Consiglio di Corso, delibera del Consiglio di Dipartimento competente e nulla osta da parte dell'Istituzione di appartenenza. La valutazione comparativa verrà effettuata dal Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra tra i candidati che parteciperanno al bando di selezione, nel rispetto dei requisiti richiesti nei Decreti

ministeriali sopra indicati nonché nel rispetto del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di studio dell'Università della Calabria emanato con il D.R. n. 1961 del 24.09.2012 e modificato con i DD.RR. n. 827 del 07/05/2014 e n. 1040 del 03/06/2014.

Articolo 4 - Accordi attuativi

Sulla base della presente convenzione, ove ciò sia necessario, saranno stipulati singoli accordi, in particolare con gli istituti periferici MiBACT della Calabria, volti ad indicare le specifiche modalità attuative dei diversi ambiti di collaborazione di cui all'art. 3.

Gli accordi attuativi saranno stipulati dalle strutture competenti e verranno allegati alla presente convenzione.

Articolo 5 - Ulteriori accordi

Le parti concordano che al fine di potenziare e meglio qualificare l'offerta formativa sulle diverse discipline concernenti la conservazione e il restauro del patrimonio culturale potranno essere stipulati appositi accordi di collaborazione con altri Enti pubblici o privati volti ad offrire supporto didattico, logistico e/o finanziario allo sviluppo e arricchimento dei contenuti specifici del Corso.

Articolo 6 - Comitato di Coordinamento

È istituito un Comitato con competenze di coordinamento, programmatiche e di verifica delle attività organizzative concernenti la presente collaborazione.

Tale Comitato è composto da tre rappresentanti dell'UNICAL e tre del Ministero indicati dal Direttore Generale Educazione e Ricerca ed è presieduto alternativamente, per ciascun anno di validità dell'accordo, da un docente dell'UNICAL e da un dirigente del Ministero fra quelli individuati dalla Direzione

Generale Educazione e Ricerca. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente vale doppio.

In particolare sono compiti della Commissione:

l) formulare ed approvare proposte riguardanti gli accordi attuativi di cui all'art. 5;

2) esprimere parere sulle proposte degli accordi di cui all'art. 5;

3) prestare consulenza tecnica in relazione all'espletamento delle attività didattiche e formative;

4) predisporre annualmente un rapporto ai sensi del successivo art. 13.

Articolo 7 - Attività formative

Le attività formative saranno svolte presso l'UNICAL e presso le strutture indicate nell'art. 3 della presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico del Corso e sulla base di quanto definito dalla Commissione Paritetica tenendo conto anche del numero degli studenti iscritti.

A ciascuno studente iscritto è data facoltà di accedere ai servizi di supporto alla didattica, quali, ad esempio, strumenti informatici per l'apprendimento delle lingue, sale studio, biblioteche in dotazione a ciascuna delle Parti.

Articolo 8 - Commissione di esame per l'accesso al Corso

La commissione di esame per l'accesso al Corso può essere integrata con personale sia esterno che interno agli Istituti MiBACT secondo quanto indicato nell'art. 3 della presente Convenzione per ciò che concerne la valutazione delle prove di tipo tecnico-pratico, nel rispetto delle modalità di verifica definite dal Regolamento Didattico del Corso.

Articolo 9 - Impegni finanziari

Fermo restando che nessun onere economico aggiuntivo potrà gravare sugli Istituti periferici del MiBACT in Calabria, che mettono a disposizione strutture, personale e opere oggetto degli interventi di restauro, con successivi separati accordi verrà definita la ripartizione degli impegni reciproci sulla base del piano di sostenibilità economico-finanziaria del Corso di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 87 del 2009 allegato alla richiesta di accreditamento.

Articolo 10 - Rilascio del titolo di studio

Al termine del Corso gli studenti conseguiranno la Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del D. Lgs. 42/2004), rilasciata dall'UNICAL.

Articolo 11 - Assicurazione

L'UNICAL dichiara che gli studenti regolarmente iscritti sono assicurati contro gli infortuni che potrebbero subire per le attività inerenti la presente convenzione e che sono anche assicurati per la loro responsabilità civile per i danni che potrebbero involontariamente causare a terzi (persone/cose).

Le Parti dichiarano che il personale docente e/o amministrativo coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione è assicurato contro gli infortuni che possa subire per le attività inerenti la presente convenzione e che è anche assicurato per la responsabilità civile per i danni che possa involontariamente causare a terzi (persone/cose).

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività inerenti il Corso, si conviene che la parte presso la quale dovesse avvenire il fatto si impegna a segnalare immediatamente l'evento:

a) se l'infortunio è occorso ad uno studente: all'UNICAL - Ufficio Gestione Sinistri;

b) se l'infortunio è occorso al personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo: alla struttura organizzativa dell'Ente di appartenenza del dipendente infortunato ed in particolare per l'UNICAL - Ufficio Gestione Sinistri.

Resta inteso che l'esistenza delle polizze assicurative non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 12 - Prevenzione e Sicurezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a fornire agli studenti e/o docenti ospitati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008, sono individuati dalla parte ospitante e comunicate allo studente e/o docente prima dell'inizio delle attività stesse.

Articolo 13 - Valutazione della didattica

Il Corso è sottoposto a valutazione mediante le procedure ordinarie dell'UNICAL in materia di Quality Assurance.

Inoltre, al termine di ogni anno accademico, la Commissione Paritetica predispone apposita relazione illustrativa del percorso formativo realizzato evidenziando

eventuali criticità.

Articolo 14 - Durata e Modifiche

La presente convenzione è valida dal momento della sua sottoscrizione per 5 anni accademici a partire dall'a.a. 2016/2017. L'ultima immatricolazione sarà possibile nell'a.a. 2020/2021.

L'efficacia della convenzione è subordinata all'autorizzazione ministeriale all'attivazione del Corso.

Le Parti si impegnano a garantire a tutti gli studenti già iscritti di poter portare a termine il proprio percorso.

Articolo 15 - Foro competente

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Cosenza.

Articolo 16 - Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è redatta in 2 (due) copie originali ed è sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art.15 della Legge 241/1990. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dal D.M. 23 gennaio 2004.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del D.P.R. 26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Università Della Calabria	**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**
Il Rettore	Il Direttore Generale Educazione e Ricerca
Prof. Gino Mirocle Crisci	*Dott.ssa Caterina Bon Valsassina*